

La Legge di stabilità 2016 nella determinazione del reddito d'impresa

di Stefano Salvadeo (*)

Si riportano le principali novità della Legge di stabilità 2016 che hanno effetti sulla determinazione del reddito d'impresa, dando evidenza delle eventuali conseguenze contabili per la redazione dei prossimi bilanci.

Introduzione

La Legge di stabilità per l'anno 2016 (1), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, presenta interessanti novità in ambito fiscale che hanno effetti sulla determinazione del reddito d'impresa, in taluni casi con conseguenze contabili per la redazione dei prossimi bilanci. Questo articolo intende prendere in esame gli interventi maggiormente significativi, senza la presunzione di esaustività ma con l'intento di fornire spunti di riflessione.

Aliquota IRES

In materia di determinazione del reddito d'impresa, viene prevista una riduzione dell'Imposta sul reddito delle società (IRES) (2), dal 27,5% al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. Diversamente dalle bozze inizialmente circolate, che prevedevano una prima riduzione d'imposta già a partire dal 1° gennaio 2016 (con aliquota al 24,5%), previa autorizzazione dell'Unione Europea, il taglio è stato rimandato al 2017. Tuttavia, non va dimenticato che la novità produrrà una conseguenza immediata sui bilanci in approvazione nel corrente anno, in quanto comporterà la necessità di rideterminare le imposte differite attive (DTA) (3) già stanziata facendo riferimento all'aliquota ordinaria. Si tratterà, sostanzialmente, di effettuare una svalutazione della posta indicata nell'attivo dello Stato

Patrimoniale, avendo riguardo alla nuova misura dell'IRES applicabile a partire dal 2017.

La riduzione d'imposta non avrà sostanzialmente effetto per banche ed enti finanziari, categorie per le quali la Legge di stabilità ha previsto l'introduzione di una addizionale IRES del 3,5% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (4).

L'addizionale si rende applicabile agli istituti di credito, alle società di gestione dei fondi di investimento mobiliare, alle società capogruppo di gruppi bancari, alle SIM, agli intermediari finanziari, agli istituti di moneta elettronica, agli istituti di pagamento ed alle società finanziarie. Restano invece escluse le imprese di assicurazione. A fronte della maggiorazione IRES, il legislatore ha però previsto per gli enti finanziari la deducibilità integrale degli interessi passivi (5). Poiché i gruppi assicurativi, come detto, sono tenuti indenni dalla maggiorazione, per loro gli interessi resteranno deducibili entro il limite del 96% del relativo ammontare.

Note:

(*) *Dottore commercialista e revisore legale in Milano - Partner Bernoni Grant Thornton*

(1) Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

(2) Commi da 61 a 64.

(3) *Deferred Tax Assets*, iscritte tra i crediti per imposte anticipate di cui alla lett. C.II.4-ter) dell'art. 2424 c.c.

(4) Commi da 65 a 69.

(5) Disciplinati a livello fiscale dall'art. 96 del T.U.I.R.

In caso di adesione ai regimi opzionali della tassazione di gruppo (6) ovvero della trasparenza fiscale (7) l'addizionale trova applicazione in via autonoma per ciascuno dei soggetti consolidanti ovvero partecipanti alla trasparenza.

Super ammortamento

Al fine di agevolare investimenti in beni materiali strumentali nuovi è stata previsto un ammortamento "potenziato", che nella determinazione delle imposte sui redditi consentirà di dedurre in via extra-contabile il 140% del costo effettivamente sostenuto per i beni (8). L'agevolazione si rivolge in primo luogo ai titolari di reddito d'impresa, ma risulta accessibile anche ai soggetti esercenti arti e professioni. La finestra temporale per effettuare gli investimenti va dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. L'anticipazione del *dies a quo* rispetto all'entrata in vigore della legge (avvenuta il 1° gennaio 2016) si è resa necessaria onde evitare il blocco degli investimenti negli ultimi due mesi del 2015 (9), con conseguenze pregiudizievoli sull'industria italiana.

Il beneficio non opera per gli investimenti in beni materiali strumentali che presentano un periodo d'ammortamento superiore a 15 anni (10), per gli investimenti in beni immobili, nonché per una serie di investimenti appositamente individuati dalla disposizione in commento (11).

Inoltre per gli investimenti effettuati nello stesso periodo vengono maggiorati del 40% i limiti (12) per la deduzione delle quote di ammortamento dei mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa (per esempio le autovetture utilizzate in modo promiscuo).

I soggetti beneficiari non potranno tuttavia utilizzare questa agevolazione per la determinazione degli acconti dovuti per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016, che dovranno essere determinati escludendo tali agevolazioni.

Assegnazione agevolata beni ai soci

La manovra di stabilità ha altresì introdotto agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società (incluse

quelle considerate non operative), di beni immobili e di beni mobili registrati ai propri soci (13).

Nello specifico, la disciplina si rivolge alle S.n.c., S.a.s, S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a. le quali, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in parola (14), in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.

Le medesime disposizioni si applicano anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici (si pensi al caso di una società immobiliare di gestione).

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si renderà applicabile un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8%. Tale aliquota è incrementata al 10,5% per le società considerate "di comodo" in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, della cessione ovvero della trasformazione.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano saranno

Note:

(6) Art. 117 ss. T.U.I.R.

(7) Artt. 115-116 T.U.I.R.

(8) Commi da 91 a 97.

(9) La misura del super ammortamento è stata infatti annunciata dal Governo all'esito del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2015.

(10) Beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, così come individuati dal Decreto del Ministero delle Finanze 31 dicembre 1988.

(11) Di cui all'allegato n. 3 annesso alla Legge di stabilità.

(12) Di cui all'art. 164 T.U.I.R.

(13) Commi da 115 a 120.

(14) Ossia entro il 31 gennaio 2016.

invece tassate con un'imposta sostitutiva del 13%.

Il meccanismo agevolativo comporta pertanto l'esigenza di quantificare il valore normale dei beni trasferiti dal patrimonio societario a quello dei soci, con particolare riguardo agli immobili. In tali ipotesi, la società può (ma non è obbligata) determinare il valore normale applicando i moltiplicatori previsti in materia di imposta di registro alle rendite risultanti in catasto.

Il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute dai soci delle società trasformate sarà incrementato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, ridurrà invece il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute. Per tali assegnazioni e cessioni ai soci inoltre è previsto che le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili siano ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applichino in misura fissa. Le società che decideranno di avvalersi delle disposizioni in commento dovranno versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017.

Nuovi termini per i controlli fiscali

Particolarmente innovative appaiono le modifiche introdotte in relazione alla disciplina dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA (15). In particolare i termini per gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti IRPEF, IRES e IRAP (16) vengono fissati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In precedenza l'avviso doveva essere emanato dall'Agenzia delle entrate entro la fine del quarto anno.

L'estensione dei termini interessa anche i casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla: dai previgenti cinque anni, si passa al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

La novazione riguarda altresì la disciplina per i controlli ai fini dell'IVA (17): le contestazioni tributarie dovranno essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto

anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o del settimo anno in caso di omessa dichiarazione.

Contestualmente, viene eliminato il "raddoppio penale", ossia la disposizione che consentiva all'Amministrazione finanziaria di avvalersi di termini di accertamento doppi qualora la violazione tributaria riscontrata fosse penalmente rilevante (a patto, naturalmente, che la denuncia fosse stata trasmessa alla Procura della Repubblica entro i termini ordinari, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto c.d. certezza del diritto) (18).

Con una modifica rispetto alla prima versione del testo legislativo, che attribuiva effetto retroattivo all'intervento, la manovra di Stabilità prevede che le nuove disposizioni si applichino agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Di fatto, quindi, i redditi prodotti fino al 31 dicembre 2015 da persone fisiche o soggetti "solari" continueranno a seguire la vecchia disciplina.

Sempre in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 resterà applicabile il raddoppio dei termini in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per alcuni dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000. La norma chiarisce infine che resta fermo quanto disposto in materia di accertamento ai fini dell'applicazione della *voluntary disclosure*.

È interessante segnalare che la Legge di stabilità 2016 non ha modificato la disciplina del c.d. raddoppio *black list*: si tratta cioè dell'istituto previsto dall'art. 12 del D.L. n. 78/2009, che raddoppia i periodi di imposta accertabili e le sanzioni irrogabili in caso di formazione e detenzione di patrimoni non dichiarati in Paesi a fiscalità privilegiata. Alla luce dell'estensione dei termini ordinari di accertamento, perciò, in tali ipotesi gli anni contestabili potrebbero arrivare fino a 10 (dichiarazione infedele) o 14 (dichiarazione omessa), contro gli 8 o 10 rispettivamente previsti in passato. Sul punto è tuttavia auspicabile un chiarimento

Note:

(15) Commi da 130 a 132.

(16) Art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

(17) Art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

(18) D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128.

interpretativo dell'Amministrazione finanziaria a conferma di tale interpretazione.

Rivalutazione beni d'impresa

Viene riproposta la possibilità per le società di capitali e degli enti residenti soggetti ad IRES di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 (19).

Il meccanismo seguirà le medesime regole già stabilite un anno fa dalla Legge n. 190/2014: la rivalutazione potrà così essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di stabilità (20). La rivalutazione, che dovrà riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, dovrà - a pena di invalidità - essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

La società dovrà versare un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili. Il pagamento dovrà avvenire in un'unica rata, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (21).

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considererà riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (ossia a partire dal 2018 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Il saldo attivo della rivalutazione potrà essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva del 10%.

Si precisa che gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Compensazione crediti PA: ruoli

Anche per l'anno solare 2016 viene concessa ai contribuenti la possibilità di compensare le

cartelle esattoriali con i crediti (commerciali e professionali) vantati verso Enti Pubblici (22). Tali crediti devono rispettare i requisiti di legge (23), vale a dire che dovranno essere non prescritti, certi, liquidi ed esigibili e soprattutto certificati attraverso la piattaforma telematica gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Entro il 31 marzo 2016 il MEF dovrà emanare il Decreto recante le modalità attuative in relazione all'anno 2016.

Nuove sanzioni amministrative tributarie

Viene anticipata al 2016 l'entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario disposta nell'ambito della delega fiscale (24). Il Decreto delegato aveva originariamente fissato la decorrenza al 1° gennaio 2017, ma a seguito delle posizioni critiche assunte dalla dottrina e onde evitare comportamenti meramente dilatori (volti a fruire del più favorevole regime a partire dal 2017) da parte dei contribuenti, il legislatore ha ritenuto di anticiparne gli effetti già a far data dal 1° gennaio 2016 (25). Restano comunque ferme le sanzioni dovute in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria (*voluntary disclosure*) vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

Costi black list e CFC

Vengono apportate modifiche al regime di deducibilità dei costi per operazioni effettuate con operatori residenti in Paesi considerati a fiscalità privilegiata (c.d. costi *black list*) ed alla disciplina fiscale delle società controllate

Note:

(19) Commi da 889 a 897.

(20) Quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, nei bilanci relativi all'esercizio 2015, da approvare entro il termine ordinario del 29 aprile 2016, con riferimento ai beni già iscritti nel bilancio del 2014.

(21) Ossia entro il 16 giugno 2016, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.

(22) Comma 129.

(23) Siveda l'art. 12, comma 7-bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

(24) D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, intitolato "Revisione del sistema sanzionatorio".

(25) Comma 133.

estere (CFC - *Controlled Foreign Companies*) (26).

In particolare le disposizioni prevedono l'eliminazione dell'attuale disciplina della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati considerati a regime fiscale privilegiato entro il limite del valore normale. Regola, quest'ultima, che era stata peraltro recentemente introdotta con il Decreto "internazionalizzazione" (27). Tale modifica resterà perciò applicabile unicamente in relazione al periodo d'imposta 2015. A partire dal 2016, i costi *black list* saranno deducibili secondo le regole ordinarie. È stato inoltre espunto l'elenco degli Stati o territori considerati aventi regimi fiscali privilegiati ai fini dell'applicazione della disciplina delle CFC. In sostituzione viene previsto un criterio *ex lege* per l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata ai fini della disciplina delle CFC. Tale criterio consiste nella presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

Patent box

La Legge di stabilità modifica altresì la disciplina del *patent box* (28), il regime di tassazione agevolata sui redditi derivanti dallo sfruttamento economico di beni immateriali d'impresa (marchi, brevetti, *know-how*, disegni e modelli, etc.), introdotto lo scorso anno dalla Legge di stabilità 2015 (29).

In realtà gli interventi si sostanziano in un'azione di coordinamento della norma primaria con il relativo Decreto di attuazione (30), attraverso la sostituzione delle parole "opere dell'ingegno" con le parole "software protetto da *copyright*".

Sempre in materia di *patent box* viene chiarito che qualora più beni immateriali agevolabili (31) siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sarà possibile considerarli come costituenti un solo bene immateriale ai fini della disciplina per il riconoscimento del *patent box*.

Conclusioni

La Legge di stabilità 2016 è stata ispirata al generale obiettivo di alleviare la pressione

fiscale sulle imprese. In questo senso, la riduzione dell'IRES dal 27,5 al 24%, anche se scatterà solo a partire dal 1° gennaio 2017, è da salutare con favore, poiché riporterà il *tax rate* effettivo gravante sulle imprese italiane più vicino alla media europea.

In tale ottica, se è evidente che la modifica produrrà effetti positivi in chiave fiscale, non vanno sottaciute le possibili criticità legate alla svalutazione dei crediti per imposte differite iscritti in bilancio in base all'aliquota attuale. Ciò comporterà implicazioni di natura extratributaria che, nel breve periodo, si dovrebbero tradurre in maggiori costi da imputare a Conto Economico, conseguenti effetti negativi nella determinazione del risultato d'esercizio e relative ricadute sul patrimonio netto della società.

Positivi anche gli interventi sul *patent box*, soprattutto perché non è stata ancora operata la possibile "stretta" sui marchi commerciali, che l'ordinamento italiano continua ad agevolare sebbene in contrasto con le indicazioni fornite dall'OCSE nell'ambito del pacchetto BEPS (32).

Giudizio favorevole degli operatori è stato espresso anche con riguardo alla norma sull'assegnazione agevolata dei beni ai soci, invocata da ormai molti anni, che consentirà di regolarizzare molteplici situazioni ormai storicizzate (*i.e.*: liquidazione di società rimaste scatole vuote, mere intestatarie di immobili e veicoli), facendo "pulizia" nella platea dei contribuenti e semplificando in questo modo i controlli dell'Amministrazione finanziaria. Senza dimenticare la possibilità di evitare l'applicazione delle

Note:

(26) Commi da 142 a 144.

(27) Art. 5 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

(28) Comma 148.

(29) Art. 1, commi 37-45, della Legge n. 190/2014.

(30) Decreto 30 luglio 2015 del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

(31) *Software* protetto da *copyright*, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

(32) La *Action 5* del BEPS, relativa ai regimi fiscali dannosi, considera i marchi come *harmful* e quindi non compatibili con i principi di tassazione internazionale, fissando un termine ultimo al 2021 per l'armonizzazione dei singoli Stati rispetto alle raccomandazioni OCSE.

penalizzanti disposizioni fiscali previste dal D.L. n. 138/2011 in materia di beni assegnati ai soci per un corrispettivo inferiore a quello di mercato (indeducibilità del costo per la società concedente e tassazione del reddito diverso in capo al socio o suo familiare).

Appare un po' anacronistica, invece, la riproposizione della facoltà di rivalutare i beni

d'impresa, dal momento che l'andamento del ciclo economico non fa pensare a un incremento dei valori, ma semmai a una loro riduzione. Peraltro la stessa possibilità era stata offerta dalla precedente Legge di stabilità e dovrebbe già essere stata esercitata dalle (poche) imprese effettivamente interessate all'istituto.

LIBRI

RENDICONTO FINANZIARIO

di F. Lenoci, E. Rocca

Ipsos Editore, 2016, pagg. 350, € 45,00

Con l'approvazione in via definitiva del D.Lgs. n. 139/2015 di attuazione della Direttiva 2013/34/UE, il rendiconto finanziario è diventato obbligatorio a partire dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2016.

Il rendiconto finanziario è uno strumento assolutamente necessario per il controllo finanziario, indispensabile per conoscere come si è finanziata l'impresa, se le risorse finanziarie sono investite ed utilizzate in modo ottimale, qual è il fabbisogno finanziario in relazione all'attività presente e futura dell'impresa, quali sono le fonti di finanziamento più convenienti.

Il libro è idealmente diviso in quattro parti:

- la prima parte illustra la disciplina e le tecniche di redazione del rendiconto finanziario vigenti a livello internazionale (US GAAP e IAS/IFRS) adottate dalle imprese del nostro Paese (non quotate in Borsa e quotate);
- la seconda parte, fornisce una metodologia ragionata per la predisposizione del rendiconto finanziario individua-

le e consolidato ai sensi dell'OIC 10;

- la terza parte, concerne l'utilizzo del rendiconto finanziario a fini gestionali;
- la quarta parte mostra, con riguardo a 5 casi reali, come le informazioni finanziarie vengono utilizzate dalle banche ai fini della valutazione del merito creditizio.

IL CD-ROM

Completa il libro l'allegato CD che, con riferimento all'OIC 10, consente di:

- predisporre lo stato patrimoniale riclassificato;
- predisporre il conto economico riclassificato;
- inserire e raccordare le rettifiche patrimoniali, reddituali e finanziarie;
- ottenere il rendiconto finanziario

Per ulteriori informazioni o per l'acquisto:

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsos**
Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403
- **Agenzie Ipsos di zona**
(www.ipsos.it/agenzie)
- **www.shopwkl.it**

